

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Giugno 2018

Approfondimento su: Codice del Terzo Settore: operatività del Runtis

Ven.15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Sab.16 (*scadenza prorogata a lun.18*)

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

Notiziario Fitel

INPS Gestione separata

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Sab.30

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Sab.30 (termine prorogato a lun. 2 luglio)

Imposte dirette – Dichiarazione redditi 2018

Termine per effettuare il versamento del saldo 2017 e/o del 1° acconto 2018 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con pe-risultante d'imposta coincidente con l'anno solare) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione.

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Flusso UniEmens

Notiziario Fitel

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

Codice del Terzo Settore: operatività del Runts

La prossima istituzione e operatività del RUNTS costituirà un elemento fondamentale per la piena operatività del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017); fino a tale momento, sarà operativo un regime transitorio caratterizzato da un'applicazione frammentata della disciplina previgente e di quella riformata.

Una delle condizioni fondamentali per acquisire la qualifica di ETS è l'iscrizione al RUNTS la quale comporta, tra l'altro, l'osservanza delle disposizioni specificatamente dettate in ordine ai requisiti sostanziali delle singole categorie di enti, come individuate dallo stesso Codice (ad esempio, gli artt. 32-34 per le ODV). Occorre distinguere tra aspetti strettamente attinenti:

- al profilo privatistico degli enti;
- al profilo pubblicistico (iscrizione, cancellazione e trasmigrazione dei dati già iscritti presso i registri preesistenti).

Per il primo aspetto, dal 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Codice) o dal 20 luglio 2017 (data di entrata in vigore del DLgs. 112/2017), la costituzione di ETS e di imprese sociali è disciplinata dalle disposizioni contenute nei nuovi testi che risultino direttamente applicabili.

Le previsioni che regolano il regime pubblicitario, invece, non sono applicabili fino all'operatività del RUNTS. Nel periodo transitorio, tale lacuna normativa è colmata facendo ricorso all'art. 101 comma 3 del Codice, secondo cui il requisito dell'iscrizione al RUNTS si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli ETS attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Pertanto, qualsiasi ente, che voglia costituirsi come ETS, a seconda della forma giuridica prescelta in sede di costituzione, deve attualmente iscriversi presso uno dei registri ancora in uso.

La verifica dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione dovrebbe essere effettuata dai competenti registri sulla base delle disposizioni vigenti alla data della costituzione. Conseguentemente, per l'ente costituito in data anteriore al 3 agosto 2017 che richieda attualmente o prossimamente l'iscrizione in uno dei registri esistenti, la disciplina di riferimento sarà quella anteriore al DLgs. 117/2017, fermi restando gli obblighi di adeguamento.

A quest'ultimo riguardo, l'art. 101, al comma 2, prevede che, fino all'operatività del RUNTS, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei registri ONLUS, ODV, APS e imprese sociali, le quali devono adeguarsi alle disposizioni del Codice entro i successivi 18 mesi (detto termine opera anche per qualsiasi ente che intenda assumere la qualifica di impresa sociale, mentre il diverso termine di 12 mesi previsto dall'art. 17 del DLgs. 112/2017 – fino all'approvazione del decreto correttivo – riguarda esclusivamente l'adeguamento a detto decreto per le imprese sociali già costituite e iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese).

Tra gli elementi già operativi c'è la tenuta dei libri sociali obbligatori.

Tra gli elementi di natura civilistica introdotti dal DLgs. 117/2017 possono considerarsi operativi già dal 3 agosto 2017 per gli ETS (ossia per gli enti che soddisfino le condizioni contemplate dal Codice, pur in assenza di iscrizione al RUNTS) sono contemplati:

- l'obbligo di redigere il bilancio d'esercizio o il rendiconto di cui all'art. 13 del Codice;
- l'obbligo, per gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, di pubblicare annualmente e aggiornare sul proprio sito internet, o nel sito della rete associativa cui aderiscono, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo riconosciuti ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ai dirigenti, nonché ai propri associati (art. 14 comma 3 del Codice);
- la tenuta dei libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del Codice, oltre alle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. se gli ETS svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale;
- il rispetto delle previsioni sull'organo di amministrazione di cui agli artt. 26 e ss. del Codice, con diretta applicabilità delle previsioni in punto di cause di ineleggibilità e decadenza, responsabilità, conflitto di interesse, di denuncia al tribunale e di denuncia all'organo di controllo, se nominato;
- l'obbligo di nomina dell'organo di controllo e del revisore legale o della società di revisione legale negli ETS organizzati in forma associazioni, riconosciute o meno, e in forma di fondazioni (artt. 30 e 31 del Codice).